



Comune di Caggiano

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO UNICO
PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
COMUNALI

**(ALLEGATO alla deliberazione C.C. n. 48 del 29.11.2004 e
successivamente modificato ed integrato
con delibere di C.C. n. 08 del 20.02.2005,
n. 47 del 22.12.2006 e n. 33 del 22.12.2008)**

REGOLAMENTO UNICO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 1 – Oggetto	pag. 8
SEZIONE I - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - NORME GENERALI	
Art. 2 - Individuazione	pag. 8
Art. 3 - Determinazione aliquote e tariffe	pag. 8
Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	pag. 8
Art. 5 - Facilitazioni concesse alla chiusura al traffico di zone viarie	pag. 8
Art. 6 - Soggetti responsabili della gestione	pag. 9
Art. 7 - Modalità di pagamento	pag. 9
Art.8 - Estinzione per compensazione	pag. 9
Art. 9 - Attività di riscontro pagamento	pag. 10
Art. 10 - Garanzie del contribuente sottoposto a controllo dei dati delle superfici imponibili	pag. 10
Art. 11 - Rapporti con il contribuente	pag. 10
Art. 12 - Diritto di interpello	pag. 11
Art. 13 - Chiarezza e motivazione degli atti	pag. 11
Art. 14 – Autotutela	pag. 12
Art. 15 - Vertenze tributarie - Conciliazione giudiziale	pag. 12
Art. 16 - Dilazioni di pagamento	pag. 12
Art. 17 - Sanzioni, rimborsi e tassi di interesse	pag. 13
Art. 18 - Forme di riscossione coattiva	pag. 13
Art. 19 – Procedure	pag. 13
Art. 20 - Abbandono del credito	pag. 13
Art. 21 - Affidatari di servizi tributari	pag. 13
Art. 22 – Vigenza	pag. 13
Art. 23 – Formalità	pag. 14
SEZIONE II - IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
CAPO I - NORME GENERALI	
Art. 24 – Oggetto	pag. 14
Art. 25 - Classificazione del comune	pag. 14
Art. 26 - Gestione dell'imposta e del servizio affissioni	pag. 14
CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' - TARIFFE	
Art. 27 - Disciplina Generale	pag. 15
Art. 28 - Definizione dei mezzi pubblicitari	pag. 15
Art. 29 - Obbligo della dichiarazione	pag. 15
Art. 30 - Casi di omessa dichiarazione	pag. 16
Art. 31 - Obblighi del titolare dell'obbligazione	pag. 17
Art. 32 - Divieti generici	pag. 17
Art. 33 - Limitazioni alla pubblicità fonica	pag. 17
Art. 34 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni	pag. 18
Art. 35 - Presupposto dell'imposta	pag. 18
Art. 36 - Soggetto passivo dell'imposta	pag. 18
Art. 37 - Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 18

Art. 38 - Pagamento dell'imposta	pag. 18
Art. 39 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale	pag. 19
Art. 40 - Rettifica ed accertamento d'ufficio	pag. 19
Art. 41 - Tariffe	pag. 19
Art. 42 - Riduzioni dell'imposta	pag. 19
Art. 43 - Esenzioni dall'imposta	pag. 19
Art. 44 - Imposta non dovuta	pag. 20
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI	
Art. 45 - Servizio obbligatorio	pag. 20
Art. 46 - Istituzione del servizio	pag. 20
Art. 47 - Modalità per le pubbliche affissioni	pag. 20
Art. 48 - Consegna del materiale da affiggere	pag. 21
Art. 49 - Annullamento della commissione	pag. 21
Art. 50 – Tariffe	pag. 22
Art. 51 - Riduzione del diritto	pag. 22
Art. 52 - Esenzioni dal diritto	pag. 22
Art. 53 - Pagamento del diritto - recupero somme	pag. 22
CAPO IV - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	
Art. 54 - Criteri generali	pag. 23
Art. 55 - Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari	pag. 23
Art. 56 - Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti	pag. 23
Art. 57 - Gli impianti per le pubbliche affissioni	pag. 24
Art. 58 - Ripartizione della superficie e degli impianti	pag. 24
Art. 59 - Spazi privati per le affissioni dirette	pag. 24
Art. 60 - Autorizzazione per le affissioni dirette	pag. 24
SEZIONE III - TOSAP	
Art. 61 - Oggetto della presente sezione	pag. 25
Art. 62 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	pag. 25
Art. 63 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	pag. 25
Art. 64 - Denuncia occupazioni permanenti	pag. 25
Art. 65 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag. 26
Art. 66 - Concessione e/o autorizzazione	pag. 26
Art. 67 - Occupazioni d'urgenza	pag. 26
Art. 68 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	pag. 26
Art. 69 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione	pag. 27
Art. 70 - Revoca della concessione e/o autorizzazione	pag. 27
Art. 71 - Sospensione delle concessioni	pag. 27
Art. 72 - Obblighi del concessionario	pag. 27
Art. 73 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag. 27
Art. 74 - Costruzione gallerie sotterranee	pag. 28
Art. 75 - Classificazione del Comune	pag. 28
Art. 76 - Oggetto della tassa	pag. 28
Art. 77 - Classificazione delle strade, piazze od altre aree pubbliche	pag. 28
Art. 78 – Tariffe	pag. 28
Art. 79 - Soggetti passivi	pag. 29

Art. 80 - Durata dell'occupazione	pag. 29
Art. 81 - Criterio di applicazione della tassa	pag. 29
Art. 82 - Misura dello spazio occupato	pag. 29
Art. 83 - Passi carrabili	pag. 29
Art. 84 - Autovetture per trasporto pubblico	pag. 30
Art. 85 - Distributori di carburanti	pag. 30
Art. 86 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	pag. 30
Art. 87 - Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento	pag. 30
Art. 88 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari	pag. 31
Art. 89 – Maggiorazioni	pag. 31
Art. 90 - Riduzioni della tassa permanente	pag. 31
Art. 91 - Passi carrabili – Affrancazione della tassa	pag. 31
Art. 92 - Riduzione tassa temporanea	pag. 31
Art. 93 - Esenzione della tassa	pag. 32
Art. 94 - Esclusione dalla tassa	pag. 33
Art. 95 - Riscossione della tassa	pag. 33

SEZIONE IV - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 96 – Oggetto	pag. 33
Art. 97 - Terreni considerati non fabbricabili	pag. 34
Art. 98 - Immobili dello Stato e degli enti pubblici	pag. 34
Art. 99 - Immobili degli enti non commerciali	pag. 34
Art. 100 - Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito	pag. 34
Art. 101 - Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta	pag. 35
Art. 102 - Determinazione valori venali delle aree fabbricabili	pag. 35
Art. 103 - Versamenti dei contitolari	pag. 35
Art. 104 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali	pag. 35
Art. 105 - Riduzione dell'imposta dei fabbricati inagibili o inabitabili	pag. 36
Art. 106 - Denunce e comunicazioni	pag. 36
Art. 107 – Rimborsi	pag. 37
Art. 108 - Sanzioni ed interessi	pag. 37
Art. 109 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	pag. 37

SEZIONE V - TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 110 – Oggetto	pag. 37
Art. 111 - Zone di applicazione della tassa	pag. 37
Art. 112 - Presupposto, soggetti passivi e responsabili della tassa	pag. 38
Art. 113 - Esclusioni	pag. 38
Art. 114 - Ulteriori casi di intassabilità	pag. 39
Art. 115 - Parti comuni dell'edificio	pag. 39
Art. 116 - Locali in multiproprietà	pag. 39
Art. 117 - Locali tassabili	pag. 39
Art. 118 - Aree tassabili	pag. 40
Art. 119 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali	pag. 40
Art. 120 - Locali ed aree non utilizzati	pag. 41

Art. 121 - Obbligazione tributaria	pag. 41
Art. 122 - Commisurazione della tassa	pag. 41
Art. 123 - Esenzioni e riduzioni e maggiorazioni	pag. 41
Art. 124 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protrato del servizio	pag. 42
Art. 125 - Gettito del tributo	pag. 42
Art. 126 – Tariffazione	pag. 42
Art. 127 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe	pag. 43
Art. 128 - Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 43
Art. 129 – Denunce	pag. 44
Art. 130 - Denuncia di variazione	pag. 44
Art. 131 - Accertamento d'ufficio	pag. 44
Art. 132 - Modalità di rimborsi	pag. 44
Art. 133 – Controlli	pag. 45
Art. 134 - Collegamenti ufficio tributi ed altri uffici	pag. 45

SEZIONE VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Art. 135 – Oggetto	pag. 45
Art. 136 - Ambito di applicazione	pag. 45

CAPO I - PRINCIPI E ISTITUTI GENERALI

Art. 137 - Sanzioni amministrative	pag. 45
Art. 138 - Principio di legalità	pag. 46
Art. 139 - Disposizioni concernenti l'autore delle violazioni	pag. 46
Art. 140 - Cause di non punibilità	pag. 46
Art. 141 - Concorso di persone	pag. 46
Art. 142 - Concorso di violazioni	pag. 47
Art. 143 - Violazioni continuative	pag. 47
Art.144 - Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave	pag. 47
Art.145 - Criteri di determinazione della sanzione	pag. 48
Art.146 - Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa	pag. 48
Art.147 - Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione di azienda	pag. 49
Art.148 - Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda	pag. 49
Art.149 - Trasformazione, fusione e scissione di società	pag. 49

CAPO II - PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI. LA TUTELA CAUTELARE - LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI.

Art.150 - irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo	pag. 49
Art.151 - Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie	pag. 50
Art.152 - Decadenza e prescrizione	pag. 50
Art.153 - Riscossione della sanzione	pag. 51
Art.154 - Ipoteca e sequestro conservativo	pag. 51
Art.155 - Rateizzazione della sanzione	pag. 51
Art. 156 - Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione	pag. 51
Art. 157 - Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione	pag. 52

Art. 158 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione	pag. 52
Art. 159 - Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione infedele	pag. 52
Art. 160 - Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi	pag. 53
Art. 161 - Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta o del diritto	pag. 53
Art. 162 - Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto	pag. 53
Art. 163 - Riduzione delle sanzioni	pag. 53
Art. 164 - Interessi moratori	pag. 53
Art. 165 - Sanzioni per omessa o infedele denuncia	pag. 54
Art. 166- Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia	pag. 54
Art. 167 - Criteri di graduazione della sanzione per denuncia infedele	pag. 54
Art. 168 - Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa. Criteri di graduazione.	pag. 55
Art. 169 – Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione.	pag. 55
Art. 170 - Riduzione delle sanzioni	pag. 56
Art. 171 - Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo	pag. 56
Art. 172 –Interessi moratori	pag. 56
Art. 173 - Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento	pag. 56
Art. 174 - Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o denuncia	pag. 57
Art. 175 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia	pag. 57
Art. 176 - Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione o denuncia infedele	pag. 57
Art. 177 - Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta. Criteri di graduazione.	pag. 58
Art. 178 - Sanzione concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti ovvero Le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione.	pag. 58
Art. 179 - Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta	pag. 59
Art. 180 - Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta	pag. 59
Art. 181 - Riduzione delle sanzioni	pag. 59
Art. 182 - Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo	pag. 60
Art. 183 - Interessi moratori	pag. 60
Art. 184 - Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali	pag. 60
Art. 185 - Sanzioni in materia di canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque	pag. 60
Art. 186 - Sanzione accessoria	pag. 60
Art. 187 - Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurne i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi.	pag. 61
Art. 188 - Disposizioni per agevolare il ravvedimento	pag. 61
Art. 189 - Interessi per ritardato pagamento di tributi	pag. 61
Art. 190 - Interessi per mancato pagamento di sanzioni	pag. 62

Art. 191- Interessi per ritardato rimborso	pag. 62
Art. 192- Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela	pag. 62
Art. 193 - Circostanze non ostative all'annullamento	pag. 62
Art. 194 – Procedimento	pag. 62
Art. 195 - Definizione agevolata dei procedimenti in corso.	pag. 63
Art. 196 - Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data	pag. 63

SEZIONE VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 197 - Principi generali	pag. 63
Art. 198 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione	pag. 63
Art. 199 – Competenza	pag. 64
Art. 200 - Avvio del procedimento	pag. 64
Art. 201 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio	pag. 64
Art. 202 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 64
Art. 203 - Atto di accertamento con adesione	pag. 65
Art. 204 - Esito negativo del contraddittorio	pag. 65
Art. 205 - Perfezionamento della definizione	pag. 65
Art. 206 - Effetti della definizione	pag. 65
Art. 207 - Riduzione della sanzione	pag. 66
Art.208 - Accertamenti emessi	pag. 66
Art. 209 – Rinvio	pag. 66

REGOLAMENTO UNICO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Esso è suddiviso in sezioni.

2. Il presente regolamento **viene adottato** in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

SEZIONE I - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - NORME GENERALI

Art. 2- Individuazione

1. Le entrate tributarie comunali sono disciplinate nelle seguenti sezioni:

- entrate tributarie comunali - norme generali - SEZIONE I -
- imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – SEZIONE II -
- tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - SEZIONE III -
- imposta comunale sugli immobili – SEZIONE IV -
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – SEZIONE V –
- determinazione delle sanzioni tributarie – SEZIONE VI –
- accertamento con adesione – SEZIONE VII -

Art. 3 - Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

2. In adeguamento al principio posto dall'art. 3, comma 3, dello statuto dei diritti del contribuente, le relative deliberazioni devono essere esecutive entro il termine massimo del 31 dicembre ed hanno applicazione dall'esercizio successivo salvo eventuali diverse disposizioni legislative.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore del presente regolamento o delle deliberazioni di cui all'art. 3 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica del regolamento o, in mancanza, con deliberazione consiliare, salvo diversa determinazione della specifica legge.

Art. 5 - Facilitazioni concesse alla chiusura al traffico di zone viarie

1. Quando la realizzazione di opere pubbliche impone la chiusura al traffico di alcune vie o/e piazze per una durata superiore ai sei mesi, il Consiglio, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, delibera agevolazioni sui tributi comunali a favore degli esercizi commerciali e artigianali situati all'interno della zona viaria preclusa.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono prevedere anche il dimezzamento delle imposte e tasse dovute su base annua con adeguamento della riduzione all'effettivo periodo di ulteriore preclusione sino a giungere alla totale esenzione quando la chiusura supera i dodici mesi.

Art. 6 - Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo.

2. Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del Testo unico 18.8.2000 n. 267.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 7 - Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria. In conformità con le vigenti disposizioni legislative l'Ufficio Tributi affianca alle modalità di pagamento del periodo precedente anche nuove forme di pagamento volte a facilitare l'adempimento tributario dei contribuenti.

2. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e ai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999.

Art.8 - Estinzione per compensazione

1. Se il cittadino è al contempo debitore e creditore verso l'Amministrazione, il debito nei confronti del comune può estinguersi anche per compensazione. La compensazione può avvenire tra crediti e debiti di uguale natura (tributario o patrimoniale) o anche di natura diversa (tributaria e patrimoniale). Se i reciproci crediti/debiti sono di importo differente, gli stessi si estinguono per le quantità corrispondenti. Nel calcolo dell'ammontare del credito si tiene conto anche di sanzioni e interessi. Per aversi compensazione il credito verso l'amministrazione deve essere stato oggetto di accertamento definitivo. La compensazione può aversi indipendentemente dall'anno di maturazione dei reciproci crediti.

2. La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. La prescrizione non impedisce la compensazione, se non che compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.

3. La compensazione può essere chiesta dalla parte interessata o proposta d'ufficio. In questo caso al contribuente andrà comunicato un atto contenente gli estremi dei reciproci crediti, individuati nel loro ammontare, eventualmente comprensivo di sanzioni e interessi, e indicante la data di formazione e gli estremi dell'atto di accantonamento ed il termine per accettare o respingere la compensazione. Tale termine non può essere inferiore a 15 giorni. La mancata risposta all'istanza di compensazione da parte dell'Ufficio nel termine indicato nell'istanza stessa, viene considerata accettazione tacita. Il contribuente può accettare la compensazione per la parte di debito che riconosce esistente, rimanendo salvi i suoi diritti di contestazione sulla restante parte. L'accettazione dell'istanza di compensazione comporta acquiescenza su proprio debito.

4. E' possibile compensare un numero illimitato di debiti fino a concorrenza con il proprio credito. Se i debiti sono più di uno l'istanza di compensazione deve indicare quali si intendono compensare, e gli effetti della compensazione si produrranno esclusivamente per questi ultimi.

5. Per quanto non previsto nel vigente regolamento, si applicano, in quanto applicabili, le norme di cui agli art. 1241-1252 del C.C.

Art. 9 -Attività di riscontro

1. Il funzionario responsabile dei tributi gestiti direttamente dall'Ente provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446.

3. Le attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata possono essere affidate a terzi con convenzione, su proposta motivata del funzionario responsabile.

Art. 10 -Garanzie del contribuente sottoposto a controllo dei dati delle superfici imponibili

1. Nell'ambito dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi il Comune esercita i poteri conferiti dall'art. 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 nel rispetto delle norme contenute nei commi seguenti.

2. Nell'avviso di accesso previsto nel secondo comma dell'art. 73 del citato decreto 507 deve essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere durante l'accesso da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

3. L'accesso può avere luogo per le abitazioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dei giorni feriali mentre per i locali adibiti ad attività produttiva o di servizio si terrà conto dell'orario ordinario del loro esercizio.

4. Su richiesta del contribuente deve darsi atto nel verbale delle operazioni delle osservazioni e rilievi del contribuente o del professionista che l'assista.

5. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dal responsabile del tributo.

6. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 11 -Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.

3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

4. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della

dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 12 - Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

4. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma è di centocinquanta giorni.

Art. 13 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

4. Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 14 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso di cui riscontri l'illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerge che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni ovvero per esibizione di prova del pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerge l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Art. 15 - Vertenze tributarie - Conciliazione giudiziale

1. Il funzionario responsabile del tributo promuove e resiste alle liti relative all'applicazione del tributo stesso ed ha la rappresentanza legale dell'ente nella gestione delle vertenze previa delega del Sindaco.

2. Egli può, previo conforme parere del legale, promuovere o accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, quando il valore della vertenza non superi i 50.000,00 euro, salvo darne contemporanea ed obbligatoria comunicazione al Sindaco.

3. Qualora il valore della conciliazione giudiziale superi i 50.000,00 euro, o se inferiore quando il funzionario responsabile del tributo non ritenga motivatamente di condividere il parere legale, il potere di conciliare appartiene al Sindaco con deliberazione di convalida della Giunta su proposta del Dirigente, previo parere legale.

Art. 16 - Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- ammontare del debito superiore a 300,00 euro;
- durata massima: diciotto mesi;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a 50,00 euro.

5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a 10.000,00 euro, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia fidejussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente ritenuta idonea.

Art. 17- Sanzioni, rimborsi e tassi di interesse

1. Per la determinazioni delle sanzioni, fermi restando i limiti massimi stabiliti dalle leggi si applicano le norme della sezione VI del presente regolamento "determinazione delle sanzioni tributarie".

2. I rimborsi vengono effettuati con provvedimento del responsabile del tributo nel rispetto delle modalità fissate dalla legge e delle eventuali norme particolari previste nelle sezioni relative ai singoli tributi del presente regolamento.

3. Il tasso di interesse da calcolare sui rimborsi decorre dalla data della domanda del rimborso.

4. Il tasso di interesse da calcolare sugli avvisi di liquidazione e/o accertamento e sui rimborsi è pari a quello previsto in relazione alle imposte erariali ex art. 13 legge n. 133 del 13 maggio 1999.

5. Il tasso di interesse sulle dilazioni di pagamento e sul ravvedimento operoso è pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 18 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 n. 112 del 13 aprile 1999 qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.10.1910 n. 639 e/o con le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 19 - Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato, per l'adempimento, con gli atti di cui al precedente art. 7.

2. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica agli atti medesimi.

Art. 20 - Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di 17,00 euro complessive.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione dirigenziale, anche cumulativa.

Art. 21 - Affidatari di servizi tributari

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 22 - Vigenza

1. Le disciplina di questo regolamento e di tutti i Capi nei quali è suddiviso si applicherà con decorrenza dal 1° gennaio 2005. Alla stessa data cessano di efficacia tutti i precedenti regolamenti riguardanti i tributi comunali, precedentemente approvati e precisamente:

- Regolamento generale delle entrate comunali approvato dal C.C. con delibera n.56 del 22/12/1998
- Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni approvato dal C.C. con delibera n.52 del 6/10/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento per l'applicazione della tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con delibera di C.C. n. 51 del 6/10/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvato con delibera di C.C. n.53 del 6/10/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera di C.C. n. 57 del 22/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 22/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23- Formalità

1. Il presente regolamento :

- entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
- è inviato, unitamente alla delibera di approvazione, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, mediante raccomandata a.r, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

SEZIONE II - IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 24 - Oggetto

1. Le norme della presente sezione disciplinano l'applicazione nel Comune di Caggiano dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nel Cap. I e II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 25- Classificazione del comune

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia il Comune di Caggiano rientra nella V classe impositiva avendo una popolazione, accertata al 31.12.03 di n. 3.011 abitanti.

Art. 26 – Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere affidata ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs.446/97 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

2. Nell'espletamento del servizio, il concessionario subentra al comune in tutti i suoi diritti, privilegi ed obblighi. In sede di riscossione coattiva il concessionario può fare ricorso alle forme di riscossione coattiva previste dalle normative vigenti e si assume ogni onere in relazione alla procedura esecutiva, anche dopo la cessazione della concessione, fino al recupero effettuato o all'acclarata e documentata impossibilità di realizzo, essendo obbligato a mantenere la presentazione della cauzione prevista nel contratto.

3. E' escluso il rinnovo tacito della concessione; alla relativa scadenza il rapporto si intende risolto, a meno che non intervenga comunicazione al concessionario cessato che il comune intende procedere al rinnovo dell'affidamento, avendo accertato la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse alla prosecuzione della gestione. Il conseguente atto deliberativo dovrà, in ogni caso, essere adottato entro 60 giorni dalla data anzidetta.

4. E' fatto divieto al concessionario di notificare atti, od effettuare riscossioni dopo la scadenza della concessione, salvo che per il coattivo di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Il concessionario cessato ha in ogni caso il diritto di percepire successivamente alla scadenza contrattuale e con liquidazione trimestrale da parte del Comune le somme costituite da imposte, sanzioni ed interessi eventualmente introitati dal comune o da terzo subentrante nella gestione, in sede di riscossione coattiva, o in quanto versate dagli utenti in conseguenza all'attività di accertamento svolta dal concessionario nel periodo di gestione.

6. Il concessionario cessato resta comunque obbligato a prestare assistenza al comune anche dopo la scadenza contrattuale, in caso di contenzioso amministrativo e civile riferito alle imposte e tasse accertate durante il periodo di propria gestione e in ogni stato e grado di giudizio.

CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art. 27 - Disciplina Generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dalla legge.

3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993, a seconda della loro natura.

Art. 28 - Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Le definizioni di mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento e consistono:

- insegna
- sorgente luminosa
- cartello
- manifesto
- striscione, locandine e stendardo
- segno orizzontale reclamizzato
- impianto di pubblicità o propaganda non individuabile nei punti precedenti.

Art. 29 - Obbligo della dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

2. Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13, punti 1 e 2, e 15, punti 1, 2 e 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale. Per le forme pubblicitarie di cui all'art. 15, punti 4 e 5 la richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata con almeno 5 giorni di anticipo e si intende accettata, qualora, prima della effettuazione della pubblicità non intervenga alcun parere negativo.

3. Sarà cura del funzionario responsabile di cui al precedente art. 6 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 30 - Casi di omessa dichiarazione

1 - Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui ai successivi punti di questo comma la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata:

- all'art. 12 decreto lgs 507/93 = effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art. 13 decreto lgs 507/93 = effettuata con veicoli;
- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 decreto lgs 507/93 = effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui ai successivi punti di questo comma la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento:

- all'art. 14, comma 4, decreto lgs 507/93 = realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
- all'art. 15 decreto lgs 507/93: comma 1 = effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze; comma 2 = effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale; comma 3 = effettuata con palloni frenati e simili; comma 4 = effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; comma 5 = effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

Art. 31 - Obblighi del titolare dell'obbligazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 32 - Divieti generici

1. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nei quali sono inseriti.

2. Nelle località di cui al primo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

3. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285.
- b) gli artt. dal 47 al 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

4. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2, del Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285.
- b) L'art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere dell'**organo comunale di consulenza in materia edilizia ed urbanistica**, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione.

Art. 33 - Limitazioni alla pubblicità fonica

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

2. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici a distanza minore di 200 metri da case di cura e di riposo e, per le scuole pubbliche ed edifici di culto, durante l'orario di lezione o di cerimonia.

3. L'intensità della voce e dei suoni ammessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

Art. 34 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni

1. La pubblicità mediante distribuzioni di manifestini o altro materiale pubblicitario è consentita solo a domicilio e all'interno di locali pubblici.

Art. 35 - Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Assumono rilievo, al fine suddetto, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi così come quelli intesi a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 36 - Soggetto passivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 37 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposte per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui all'art. 12 (pubblicità ordinaria) e all'art. 13 (pubblicità effettuata con veicoli) del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 38 - Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.500,00 euro.

3. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 39 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni, appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 40 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune o il concessionario, entro il termine previsto dalle normative vigenti, procede a rettifica o accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Art. 41 – Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 7, 16 e 17 del richiamato Decreto Legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro il termine fissato dalla normativa vigente e qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 42 - Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 43 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina di ingresso.
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma.

d) la pubblicità escluso le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o delle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali **e da parte di tutti i soggetti individuati dall'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993 (periodo aggiunto con delibera di C.C. n. 08 del 20.02.2005);**

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 44 - Imposta non dovuta

1. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 45 - Servizio obbligatorio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.

2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 46 - Istituzione del servizio

1. È istituito il servizio per le pubbliche affissioni a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale e sociale o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari seguenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 47 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissioni.

5. Nei casi in cui ai commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro sessanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

~~(12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.)~~ **comma sostituito dal seguente con delibera di C.C. n. 08 del 20.02.2005:**

12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, a norma del presente regolamento, unicamente di colui o coloro che sono colti in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale tra chi affigge il manifesto e colui che ne commissiona l'affissione.

Art. 48 - Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi per un periodo di almeno tre mesi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e che fiscali, vigenti in materia.

Art. 49 - Annullamento della commissione

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 47 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 47.

3. L'annullamento della richiesta di affissione, prevista dal comma 6 del precedente articolo 47 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

Art. 50 - Tariffe

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, con le maggiorazioni previste dall'art. 19 del D. Lgs. sopra richiamato, e le riduzioni e le esenzioni di cui ai seguenti artt. 51 e 52 del presente Regolamento.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio delle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 51 - Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 52;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

~~e) per gli annunci mortuari.~~ **lettera sostituita dalla seguente con delibera di C.C. n. 08 del 20.02.2005:**

e) per gli annunci mortuari (unicamente quelli della famiglia) di dimensioni 29,7 cm x 42 cm

periodo aggiunto con delibera di C.C. n. 08 del 20.02.2005:

affissi dai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che non si avvalgono del 10% degli spazi riservati individuati dal Comune.

Art. 52 - Esenzioni dal diritto

~~1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:~~

~~a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;~~

~~b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;~~

~~c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;~~

~~d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;~~

~~e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;~~

~~f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;~~

~~g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.~~

articolo sostituito dal seguente con delibera di C.C. n. 08 del 20.02.2005:

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni tutti i soggetti cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/93 che si avvalgono del 10% degli spazi riservati, individuati dal Comune ai sensi dell'art. 20-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 507/93, introdotto dal comma 480 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2005.

Art. 53 - Pagamento del diritto - recupero somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D. Lgs. n. 507/93.

3. E' consentito il pagamento diretto delle somme dovute per diritti sulle pubbliche affissioni per ordinativi di carattere non commerciale, come previsto dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

CAPO IV - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 54 - Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla giunta comunale.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere dell'**organo comunale di consulenza tecnica in materia edilizia ed urbanistica**, che è dallo stesso espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere di **detto organo di consulenza tecnica** o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

5. Il piano di cui al precedente comma dovrà, in ogni caso, contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel triennio successivo;
- c) le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale;
- d) sono escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 32 del presente regolamento.

Art. 55 - Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari

1. Il piano generale di cui all'articolo precedente dovrà prevedere le seguenti tipologie degli impianti determinandone anche la quantità:

- a) impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
- b) impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
- c) impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- d) impianti a margine delle strade.

Art. 56 - Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto, con esclusione di quanto previsto all'art. 29, comma 2 del presente regolamento.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione, sia per la pubblicità ordinaria, limitatamente alla installazione degli impianti, che per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni in luoghi pubblici, superiori a 30 giorni, sarà rilasciata dal Dirigente competente sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in tre mesi. Qualora vengano richiesti dall'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

Art. 57 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

- 1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari, costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
- 2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in almeno 40 mq. per ogni mille abitanti.
- 3. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 58 - Ripartizione della superficie e degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica.....30%
- b) alle affissioni di natura commerciale.....50%
- c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.....20%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 59 - Spazi privati per le affissioni dirette

1. Per la realizzazione di impianti privati le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 60 - Autorizzazione per le affissioni dirette

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:

- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b) relazione delle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto.

3. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal dirigente competente.

4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in tre mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

SEZIONE III - TOSAP

Art. 61 - Oggetto della presente sezione

1. La presente sezione del regolamento delle entrate tributarie disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Caggiano secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 62 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal regolamento.

Art. 63 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno cinque giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 64 - Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 65 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un ora in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 66 - Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione o le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

5. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti, ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 67- Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal vigente codice della strada.

Art. 68 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 62 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 69- Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 70 - Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 71 - Sospensione delle concessioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente e definitivo.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta, né potrà richiedere indennizzi.

Art. 72 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione, di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 73- Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 74 - Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 75 - Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 507/93.

Art. 76 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del Comune sono soggette all'imposizione della tassa.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art. 77- Classificazione delle strade, piazze od altre aree pubbliche

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune è suddiviso ai fini dell'applicazione della tassa in 2 categorie; centro abitato prima categoria, resto del paese seconda categoria.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle 2 categorie, sul quale è stata sentita l'**organo comunale di consulenza tecnica in materia edilizia ed urbanistica**, è riportato nell'apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, che assieme al presente regolamento costituirà necessario riferimento per la determinazione ed applicazione delle tariffe.

Art. 78 - Tariffe

1. Le tariffe sono adottate dall'organo competente del Comune entro la data di scadenza fissata dalle disposizioni legislative in vigore.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6 del D. Lgs. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati nelle seguenti proporzioni:

-prima categoria 100 per cento;

-seconda categoria 80 per cento.

Art. 79 - Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del D. Lgs. 507/93, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 80 - Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D. Lgs. 507/93, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 81 - Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 categorie di cui all'art. 77 della presente sezione di regolamento ed all'elenco di classificazione.

3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

4. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

Art. 82 - Misura dello spazio occupato

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 83 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata.

2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale

Art. 84 - Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del D. Lgs 507/93 per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 85 - Distributori di carburanti

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6 del D. Lgs 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante per la tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D. Lgs 507/93, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 86 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 87 - Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs 507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica sulla base delle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 7,00 alle ore 20,00

- dalle ore 20,00 alle ore 7,00

3. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 40 per cento.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del D. Lgs 507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge.

Art. 88 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari

1. Ai sensi degli art. 46, comma 1 e 47, comma 1 del D. Lgs 507/93, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 89 - Maggiorazioni

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

Art. 90 - Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in misura del 10 per cento.

- Le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e sino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

- Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo le tariffe sono ridotte al 50 per cento.

- La tariffa per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

- Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.

- Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

- Per gli accessi carrabili o pedonabili, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo art. 92 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ad apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata nell'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.
- Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, sulla base di elementi di carattere oggettivo, che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 20 per cento.
- Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

Art. 91 - Passi carrabili – Affrancazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11 del D. Lgs 507/93, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 92 - Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 507/93:

- comma 1 – Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 40 per cento.
- comma 2 – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- comma 3 – Per le occupazioni con tende o simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 4 – Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici servizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 del D. Lgs 507/93 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 6 – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 7 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 8 – la tariffa per occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune è ridotta del 30 per cento;
- comma 8 bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento;
- le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in misura del 10 per cento.

Art. 93 - Esenzione della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs 507/93:

- a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

3. Sono esenti dal pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico le aree destinate a parcheggio a pagamento, detto esonero ha effetto retroattivo fin dall'anno 1993.

4. Sono esonerati dal pagamento della tassa i "passi agricoli", secondo la seguente definizione: "Per passi agricoli devono intendersi gli accessi ai fondi ed alle aree utilizzati esclusivamente per attività agricole ancorché sulle stesse insistano i requisiti e le caratteristiche per il riconoscimento della "ruralità", ovvero anche i fabbricati strumentali all'attività agricola (per protezione piante, conservazione di prodotti agricoli, custodia delle macchine per attrezzi e delle scorte, ecc.), quali risultano indicati nella normativa vigente in materia, di recente aggiornata ed integrata dal regolamento approvato con DPR 23.03.1998, n. 139.

5. Non sono viceversa considerati passi agricoli, e quindi sono soggetti alla tassa, gli accessi ad immobili su cui insistono fabbricati aventi destinazione abitativa non rurale. La tassa viene applicata anche quando l'accesso serve fabbricati aventi insieme destinazione agricola e abitativa non rurale. La tassa viene applicata anche quando l'accesso serve fabbricati aventi insieme destinazione agricola e abitativa non rurale indipendentemente dalla loro ampiezza.

Art. 94 - Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Art. 95 - Riscossione della tassa

1. Per le occupazioni permanenti la tassa va corrisposta mediante versamento al Comune (o al Concessionario), da effettuarsi su apposito modulo, entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. Per gli anni successivi al primo, la tassa va corrisposta mediante versamento con l'apposito modulo di cui al comma precedente entro il mese di aprile semprechè non si verifichino variazioni nella consistenza dell'occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è corrisposta mediante versamento con apposito modulo, entro il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa va effettuata, senza compilazione del modulo, mediante versamento diretto.

SEZIONE IV- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 96 - Oggetto

1. Le norme della presente sezione integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. La presente sezione di regolamento è adottata in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

Art. 97 – Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall'imposta ai sensi della lettera h) dall'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 984/1977 e L.P. 15/1993) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:

- a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- b) il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9/1963, ex SCAU ora INPS - sezione Previdenza Agricola – con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

2. L'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

3. Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs 446/1997, la disposizione di cui alla lettera b) comma 1 del presente articolo ha carattere interpretativo e pertanto è valida anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 98 - Immobili dello Stato e degli enti pubblici

1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.

Art. 99 - Immobili degli enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460.

Art. 100 - Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti esclusivamente in linea retta in secondo grado di parentela, **a condizione che detto uso sia comprovato sulla scorta delle corrispondenti risultanze dell'anagrafe e residenza del Comune.**

2. L'agevolazione del presente articolo decorre dall'anno di imposta in cui il contribuente presenta al Comune idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi degli **artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.**

Art. 101 – Rimborso per dichiarata inedificabilità

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 446/1997, si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992 quali aree fabbricabili.

2. Il rimborso suddetto compete per i 2 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) compreso l'anno nella quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

3. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopraindicato rimborso compete per 10 anni.

4. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

6. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del D.Lgs. 504/1992.

7. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.

Art. 102 - Determinazione valori venali delle aree fabbricabili

1. Con atto di Giunta Comunale vengono determinati periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

Art. 103 - Versamenti dei contitolari

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art. 104 – Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/1997, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto (CC.MM.25.5.1999,n.114/E e CC.MM. 11.2.2000 n.23/E). L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente destinata al servizio della predetta abitazione.

2. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale la soffitta e la cantina (iscritta o iscrivibile nella categoria catastale C2) se ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale, nonché il garage o box o posto auto (iscritto o iscrivibile nella categoria C6) limitatamente ad uno solo di essi. Resta fermo che l'abitazione principale o le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni effetto stabilito dal decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. La detrazione di imposta è unica per l'abitazione principale e pertinenze riconosciute, per cui l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa. In ogni caso la detrazione di imposta relativa alle pertinenze non potrà essere superiore al 10% della detrazione complessiva per l'abitazione principale. Le norme di cui al presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ad hanno effetto con riferimento agli anni di imposta a partire dall'anno 2005.

Art. 105 – Riduzione dell'imposta dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità, del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge 662/1996, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h) inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

- a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico – edilizia (art. 77 della L.P. 22/1991).

c) mancanza degli allacciamenti a servizi essenziali (acqua, gas, luce).

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi **degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445**, nella quale si dichiara:

- che l'immobile è inagibile o inabitabile;
- che l'immobile non è di fatto utilizzato.

4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune, con termini e le modalità di cui all'art. 106 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità, di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

Art. 106 – Denunce e comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera I), punto 1, del D.Lgs. 446/1997 ed allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente si dispone, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I.

2. Il contribuente è però obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la sola indicazione dell'unità immobiliare interessata alla variazione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui la variazione (compravendita, successione, donazione, ecc.) è avvenuta. Per gli immobili inclusi nelle dichiarazioni di successione, ai sensi dell'art.15 comma 2 legge 18/10/2001 n.383, l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione/comunicazione ai fini dell'imposta comunale degli immobili.

3. La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile.

4. La comunicazione deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti da Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti. Si considera comunque a tutti gli effetti comunicazione la dichiarazione di variazione I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/1992.

Art. 107- Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro i termini previsti dalla legge.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a euro 10,00.

Art. 108 - Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni e la misura degli interessi sono fissati nella VI sezione del presente Regolamento.

Art. 109 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/1997, i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di 6 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta.

2. La giunta comunale, può stabilire il differimento di 6 mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza in caso di calamità naturali di gravi entità.

SEZIONE V - TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 110 - Oggetto

1. La presente sezione di regolamento disciplina l'applicazione sul Comune di Caggiano della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Cap. III del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993.

Art. 111 - Zone di applicazione della tassa

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.09.1982, n. 915 (in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93) ed elaborato in esecuzione del D.Lgs. "Ronchi" del 5/2/1997 n.22 e al Piano Regionale per lo smaltimento dei Rifiuti in Campania. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dello svolgimento del servizio.

2. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti, nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.

3. La G.C. con apposito atto deliberativo determina le modalità di applicazione del comma 2.

4. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa e gli utenti sono, comunque tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini.

5. La percentuale di riduzione di cui al comma precedente viene determinata dalla G.C. con apposito atto deliberativo.

Art. 112 - Presupposto, soggetti passivi e responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivo o, comunque, reso in via continuativa, ai sensi del precedente art. 111.

3. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attiva la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

4. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

5. Nelle zone di cui all'art. 111, comma 4, nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti e i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

7. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa, quindi, esplicito rinvio.

Art. 113 – Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzati, nonché quelli che risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507/93.
- c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

3. A titolo esemplificativo presentano caratteristiche di non tassabilità:

- a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a metri 1,50;
- c) parti comuni del condominio di cui al numero 3 dell'art. 1117 del C.C. escluse le aree cortilizie a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norme, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) terrazze scoperte e simili;
- f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
- g) fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- h) edifici e loro parti adibiti al culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

Art. 114 - Ulteriori casi di intassabilità

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per determinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività in cui si producono rifiuti tossici o nocivi o speciali non assimilati agli urbani e per le quali le corrispondenti superfici non sono esattamente localizzabili o sono suscettibili di produrre anche rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilati agli urbani, si applica una detassazione pari al 40%. La detassazione spetta previa richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi. La detassazione non si applica in ogni caso ai locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi e magazzini.

Art. 115 - Parti comuni dell'edificio

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, giardini, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, sono ricomprese, con

evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:

- a) quando i condomini sono due: l'aumento è del 10%;
- b) quando i condomini sono tre o più: l'aumento è del 2%.

Art. 116 - Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 117 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come quelli pure delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra nonché i depositi di attrezzi e mezzi agricoli;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc..

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 118 - Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o da altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 119 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

Art. 120 - Locali ed aree non utilizzati

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 121 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe stabilite, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata.
- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 122 - Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma dell'art. 65, comma 1, Decreto 507/93, è commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 123 - Esenzioni e riduzioni e maggiorazioni

1. Sono esenti dal tributo:

- a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.
- b) i locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- c) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;

2. Si computano nelle seguenti percentuali ridotte:

- a) Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà.
- b) le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto.

3. Ai fini dell'applicazione della tassa, le superfici dichiarate ed accertate, espresse in metri quadrati, delle abitazioni civili e delle loro pertinenze possedute o detenute da soggetti passivi residenti nel comune di Caggiano e che risultano utilizzate come residenza principale vengono moltiplicate per i seguenti coefficienti:

- a) famiglie con nucleo familiare di un solo componente: 0,85;
- b) famiglie con nucleo familiare di due componenti: 1,10;
- c) famiglie con nucleo familiare di tre componenti: 1,20;
- d) famiglie con nucleo familiare di quattro componenti: 1,30
- e) famiglie con nucleo familiare di cinque o più componenti: 1,40

Ai fini dell'applicazione del presente comma valgono i dati risultanti nell'anagrafe comunale al 1° gennaio di ogni anno. Se il prodotto della moltiplicazione è inferiore a 35 il dato da prendere in considerazione è 35 o l'ammontare dei metri quadrati dichiarati ed accertati se quest'ultimi sono inferiori a 35. Per la parte eccedente i 300 metri quadrati i coefficienti di cui alle lettere d) ed e) sono pari a 1,00.

4. Per le abitazioni, adibite ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, si applica riduzione prevista per le famiglie con nucleo familiare di un solo componente a prescindere dalla composizione dello stesso. La riduzione si applica dietro istanza del contribuente con la quale **viene autocertificata, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445**, che l'abitazione è utilizzata esclusivamente per uso stagionale e che la stessa non è concessa in locazione o in comodato.

5. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente si applica la riduzione prevista all'art. 119 con le modalità stabilite nell'articolo stesso.

comma aggiunto con delibera di C.C. n. 47 del 22.12.2006:

6. Con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere previste:

- a) differenziazioni della tariffa base per le zone omogenee sulla base di oggettive difficoltà per la realizzazione del compostaggio domestico;
- b) riduzioni dell'importo della tassa dovuta fino a un massimo del 25% per le zone omogenee sulla base di oggettive difficoltà per la realizzazione del compostaggio domestico.

lettera aggiunta con delibera di C.C. n. 33 del 22.12.2008:

- c) incentivi a favore delle utenze che raggiungono alte percentuali di qualità nella percentuale di raccolta differenziata

comma aggiunto con delibera di C.C. n. 47 del 22.12.2006:

7. Le stesse riduzioni si applicano anche per gli utenti delle abitazioni adibite ad uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo di cui al precedente comma 4.

Art. 124- Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

Art. 125 - Gettito del tributo

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 e 67, comma 3, del decreto 507.

Art. 126 - Tariffazione

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti, tenuto conto delle riduzioni esenzioni e maggiorazioni di cui al precedente art. 123.

3. La Giunta Comunale, tutti gli anni, entro la data prevista dalla legislazione vigente per la deliberazione delle tariffe determina:

a) le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507/93 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentano omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria.

b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma.

c) le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

4. In mancanza di provvedimenti restano in vigore le tariffe, la classificazione e le modalità di applicazione dei parametri previgenti di cui al comma precedente.

Art. 127 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 128 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata inferiore a sei mesi, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 gg. il quoziente maggiorato del 50%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata, è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/93. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio, senza compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione e interessi.

6. Sono soggetti al pagamento della tassa giornaliera tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee, purché l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a sei mesi annui e in maniera non ricorrente.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

a) occupazioni effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un'ora.

b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

8. L'importo minimo comunque dovuto a titolo di tassa giornaliera è pari a euro 10,00 .

9. La tassa non è dovuta per occupazione di suolo pubblico in occasione di sagre e manifestazioni organizzate da enti pubblici, associazioni culturali, ricreative, nonché comitati senza fine di lucro.

Art. 129 - Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al 3° comma dell'art. 70 del decreto 507/93, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, mediante versamento diretto.

7. L'ufficio ha facoltà comunque, di accettare denunce presentate genericamente e anche in moduli diversi da quelli predisposti, purché contenenti tutti gli elementi necessari a che esse abbiano validità.

Art. 130 - Denuncia di variazione

1. La denuncia di cui all'art. 129, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 130 ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli.

Art. 131 - Accertamento d'ufficio

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia. A tale effetto il Comune ha diritto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento, di:

- a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
- b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lett. a) e b), con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso di comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

Art. 132 - Modalità di rimborsi

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente.

Art. 133 - Controlli

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili possono essere svolte le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 165 del presente regolamento.

Art. 134 - Collegamenti ufficio tributi ed altri uffici

1. Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- Ufficio anagrafe: nominativi degli immigrati, emigrati, la formazione dei nuovi nuclei familiari, e variazioni di domicilio;
- Ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità ed agibilità rilasciati;

- Polizia Municipale: elenco delle comunicazioni di locazione, concessioni o autorizzazioni di occupazione suolo pubblico per attività economiche;

- Ufficio Commercio: autorizzazione per l'esercizio di imprese e di pubblico esercizio.

SEZIONE VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Art. 135-Oggetto

Le norme che seguono disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie relative ai tributi e tasse applicate da questo Ente alla luce dei Decreti legislativi 18 dicembre 1997 n.471-472-473 nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e in osservanza dei principi posti dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente).

2. Sono, altresì, disciplinati gli istituti del ravvedimento operoso e dell'autotutela, nonché degli interessi moratori.

Art. 136- Ambito di applicazione

1. Nella sezione VI del presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni e l'istituto del ravvedimento, che costituiscono concreta attuazione delle norme contenute nel Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che si applicano a tutti i tributi di competenza del comune. Sono inserite le disposizioni in materia di procedimenti per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, nonché le norme concernenti la tutela cautelare e la rateazione della sanzione. Vengono fissate le misure delle sanzioni in relazione alle modifiche, apportate dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 473, alla disciplina dei seguenti tributi locali:

- a) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
- c) Imposta comunale sugli immobili.

CAPO I - PRINCIPI E ISTITUTI GENERALI

Art. 137- Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 138- Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 139 - Disposizioni concernenti l'autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.
4. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.
5. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

Art. 140- Cause di non punibilità

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purché però l'errore non sia stato determinato da colpa.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.
3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.
4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Art. 141 - Concorso di persone

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.
2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

Art. 142- Concorso di violazioni

1. Chi, con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 25%.
2. Chi con una sola o con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 25%.
3. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2, quella più grave aumentata di un quinto.
4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata del 50%.

5. Il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione.

6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Art. 143- Violazioni continuate

1. Chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 25% .

2. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui al comma 1, quella più grave aumentata di un quinto.

3. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata del 20%.

4. La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.

5. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

6. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 2 e 4, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale ed alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 gennaio 1997, n. 472, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Art. 144-Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave

1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perché non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.

3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

4. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

5. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal funzionario responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

Art. 145- Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ed alle sue condizioni economiche e sociali.

2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:

– del 10 per cento se la violazione è stata commessa relativamente ad una sola annualità di imposizione.

- del 20 per cento se la violazione è stata commessa relativamente a due sole annualità di imposizione.
- del 30 per cento se la violazione è stata commessa relativamente a tre annualità di imposizione.
- 3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite con il pagamento della sanzione a seguito di definizione agevolata oppure attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento o dell'accertamento con adesione.
- 4. Nel caso in cui si verificano eccezionali circostanze che comportano una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce, l'importo minimo della sanzione può essere ridotto fino alla metà del minimo della sanzione stessa.

Art. 146- Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.
2. Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incompetenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.
3. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
4. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.
5. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.
6. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.
7. Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.
8. Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i cento milioni di lire, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. E' fatta comunque salva la responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.
9. Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di cento milioni di lire, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.
10. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.
11. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

Art. 147- Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda

1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. E' fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata all'ammontare del debito che risulta, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione comunale.
3. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo e nel successivo art. 153 qualora la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari, ancorché essa sia stata attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni.
4. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

Art. 148- Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda

1. Su richiesta del cessionario, presentata al comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il funzionario responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
2. Il certificato deve essere rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
3. Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato nel termine previsto dal comma 2.

Art. 149- Trasformazione, fusione e scissione di società

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

CAPO II - PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

LA TUTELA CAUTELARE - LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI.

Art. 150- Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 151, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

Art. 151- Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.
2. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
 - a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
 - b) produzione delle deduzioni difensive;
 - c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
6. Non si applica l'adesione di cui al comma 3, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 152- Decadenza e prescrizione

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione di cui agli articoli 150 e 151 del presente regolamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi .
2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

Art. 153- Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo.
2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Art. 154- Ipoteca e sequestro conservativo

1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.
3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'art.150 del presente regolamento, o l'atto di contestazione o di irrogazione, nel caso il cui il provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione.

Art. 155- Rateazione della sanzione

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione, secondo i seguenti limiti:
 - per le sanzioni di importo fino a € 258,23 può essere disposta una rateazione fino a 5 rate mensili;
 - oltre il suddetto importo è possibile concedere il pagamento della sanzione fino a 10 rate mensili.
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

Art. 156- Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.
2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale.
3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.
4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.

CAPO III - LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 157- Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.

Art. 158- Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 % dell'imposta o del diritto dovuti, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari al 150% dell'imposta dovuta se l'effettuazione della pubblicità è realizzata mediante mezzi pubblicitari installati senza le prescritte autorizzazioni o utilizzando mezzi che non siano di pertinenza del soggetto passivo;
- b) si applica la sanzione pari al 120 % dell'imposta dovuta se il soggetto che effettua la pubblicità, pur avendo presentato le domande di autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario, inizia la pubblicità senza aver preventivamente ottenuto il rilascio dei relativi provvedimenti amministrativi;
- c) si applica la sanzione pari al 150 % dell'imposta dovuta se il titolare del provvedimento di autorizzazione non si trova nelle condizioni per godere dei benefici di esenzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- d) si applica la sanzione pari al 150 % dell'imposta dovuta se non è stata presentata la dichiarazione di variazione a seguito del venir meno delle condizioni che avevano determinato l'applicazione dell'imposta in misura ridotta.

Art. 159- Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione infedele

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50 % della maggiore imposta o diritto dovuti, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari al 60 % della maggiore imposta dovuta, se la pubblicità è stata effettuata in maniera difforme da quanto indicato nella dichiarazione. In particolare la sanzione è pari al:

60% se la pubblicità è realizzata con mezzi di superficie superiore a quella indicata nella dichiarazione;

60 % se la pubblicità è realizzata con caratteristiche diverse da quelle indicate nella dichiarazione;

60 % se la pubblicità è realizzata in luogo diverso da quello indicato nella dichiarazione;

70% se la pubblicità è realizzata per un periodo superiore a quello indicato nella dichiarazione;

70 % se la pubblicità è realizzata da un soggetto che non si trova nelle condizioni stabilite per poter beneficiare delle agevolazioni concesse;

- a) si applica la sanzione pari al 70 % del maggiore importo del diritto dovuto, se il soggetto passivo del tributo non si trova nelle condizioni stabilite per poter beneficiare delle agevolazioni concesse.

Art. 160- Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto.

Criteri di graduazione.

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione da £ 51,65 a € 258,23.

2. Se la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenta errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a € 51,65 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari a € 61,97 se l'errore o l'omissione attengono alle caratteristiche del mezzo pubblicitario utilizzato;
- b) si applica la sanzione pari a € 61,97 se l'errore o l'omissione attengono all'ubicazione del mezzo pubblicitario utilizzato.

Art. 161- Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta o del diritto

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 162- Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103,29 a € 516,46.
2. Se i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di € 103,29.
3. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di € 103,29.

Art. 163- Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino a 150% ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.
2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
 - al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
 - al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 164- Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
2. Il tasso di interesse, di cui al comma precedente, si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della L. 08/05/1998, n. 146.

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 165- Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,65.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta.

Art. 166-Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia

1. Nei casi di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 % della tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari al 150% della tassa dovuta se trattasi di rifiuti provenienti da unità immobiliari adibite a civile abitazione;
- b) si applica la sanzione pari al 110 % della tassa dovuta se trattasi di rifiuti provenienti da abitazioni adibite ad uso stagionale, limitato o discontinuo;
- c) si applica la sanzione pari al 160% della tassa dovuta se trattasi di rifiuti provenienti da attività economiche;
- d) si applica la sanzione pari al 150 % della tassa dovuta se trattasi di superfici operative produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- e) si applica la sanzione pari al 140 % della tassa dovuta se trattasi di superfici operative produttive di residui avviati al riutilizzo;
- f) si applica la sanzione pari al 150 % della tassa dovuta se il soggetto passivo del tributo non si trova nelle condizioni per godere dei benefici di esenzione stabiliti in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 67 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- G) si applica la sanzione pari al 130% dell'imposta dovuta se non è stata presentata la dichiarazione di variazione a seguito del venir meno delle condizioni che avevano determinato l'applicazione della tassa in misura ridotta.

Art. 167 - Criteri di graduazione della sanzione per denuncia infedele

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50% della maggiore tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari al 70 % della maggiore tassa dovuta se nella denuncia sia stato indicato un diverso gruppo di attività o di utilizzazione dei locali considerate ai fini di determinazione delle tariffe;
- b) si applica la sanzione pari al 60 % se l'infedeltà attiene alle abitazioni adibite ad uso stagionale, limitato o discontinuo;
- c) si applica la sanzione pari al 60 % se l'infedeltà attiene ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) si applica la sanzione pari al 60 % se l'infedeltà attiene alle abitazioni a disposizione di cittadini residenti all'estero;
- e) si applica la sanzione pari al 60 % se l'infedeltà attiene alle parti abitative delle costruzioni rurali occupate o detenute dall'utente agricoltore;
- f) si applica la sanzione pari al 70 % se l'occupazione è realizzata da un soggetto che non si trovi nelle condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni concesse;
- g) si applica la sanzione pari al 70 % se l'infedeltà attiene alla indicazione della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

**Art. 168- Sanzione per errori od omissioni
che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa.**

Criteria di graduazione.

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23.

2. Se la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenta errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a € 25,82 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari a € 51,64 se l'errore o l'omissione attengono all'indicazione del codice fiscale;
- b) si applica la sanzione pari a € 77,47 se l'errore o l'omissione attengono all'indicazione degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
- c) si applica la sanzione pari al 30 % se l'errore attiene all'ubicazione dei singoli locali o aree denunciate.

**Art. 169 - Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti
e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari.**

Criteria di graduazione.

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23.

2. Nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a € 25,82 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari a € 51,64 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla tassa;
- b) si applica la sanzione pari a € 51,64 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti che consentono una riduzione dalla tassa;
- c) si applica la sanzione pari a € 51,64 se l'errore o l'omissione attengono alla mancata esibizione o trasmissione dell'elenco di cui al citato art. 73, comma 3-bis;

3. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a € 25,82 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari a € 51,64 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso abitativo;

- b) si applica la sanzione pari a € 51,64 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso diverso da quello abitativo;
- c) si applica la sanzione pari a € 51,64 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso abitativo;
- d) si applica la sanzione pari a € 51,64 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso diverso da quello abitativo.

Art. 170- Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte del 30% ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.
2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
 - al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
 - al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 171 - Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 172- Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ex addizionale ECA e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni dell'ambiente si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5 % semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al competente concessionario della riscossione.

Il tasso di interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della L. 08/05/1998, n. 146.

Art. 173- Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento

1. Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si osservano le norme stabilite in materia di tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 174- Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o denuncia

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di € 51,64.

2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

Art. 175 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 % dell'imposta dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari al 110% dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un immobile adibito ad abitazione principale;
- b) si applica la sanzione pari al 150 % dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale;
- c) si applica la sanzione pari al 150 % dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un'area edificabile;
- d) si applica la sanzione pari al 150 % dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un immobile realizzato senza le prescritte licenze ed autorizzazioni;
- e) si applica la sanzione pari al 120% dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un immobile adibito realizzato senza le prescritte licenze ed autorizzazioni e adibito ad abitazione principale;
- f) si applica la sanzione pari al 150 % dell'imposta ove venga accertata l'inesistenza di una delle cause di esenzione dall'imposta, previste dall'articolo 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal Regolamento comunale concernente la disciplina dell'imposta, emanato ai sensi del combinato disposto degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 176- Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione o denuncia infedele

1. Nei casi in cui la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50 % dell'imposta dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari al 70 % della maggiore imposta dovuta, se l'infedeltà riguarda un immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale;
 - b) si applica la sanzione pari al 60 % della maggiore imposta dovuta, se l'infedeltà riguarda un immobile adibito ad abitazione principale;
 - c) si applica la sanzione pari al 70% della maggiore imposta dovuta, se l'infedeltà riguarda un'area edificabile;
 - d) si applica la sanzione pari al 70 % della maggiore imposta dovuta, se il terreno dichiarato non presenta le caratteristiche previste dall'articolo 9 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 - e) si applica la sanzione pari al 70 % della maggiore imposta dovuta, se il soggetto passivo non possiede i requisiti previsti dall'articolo 9 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - f) se il valore dell'area fabbricabile dichiarato è inferiore a quello in comune commercio accertato sulla base dei criteri indicati dal comma 5, dell'art. 5, del Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504:
 - del 30 % si applica la sanzione pari al 60 % della maggiore imposta dovuta;
- ed altre:
- del 50% si applica la sanzione pari al 70 % della maggiore imposta dovuta;

g) se il valore venale dell'area fabbricabile dichiarato è inferiore a quello predeterminato dal comune per limitare il potere di accertamento, ai sensi della lettera g), comma 1, dell'art. 59, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le seguenti sanzioni:

-pari al 60% della maggiore imposta dovuta se il divario tra i due valori è pari o inferiore al 30%;

-pari al 70% della maggiore imposta dovuta se il divario tra i due valori è pari o superiore al 50%;

h) se viene accertata la mancanza delle condizioni per ottenere la riduzione di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica la sanzione pari al 50%;

i) se viene accertata la mancanza delle condizioni per ottenere la riduzione di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica la sanzione pari al 70%;

l) se viene accertata la mancanza delle condizioni per ottenere la riduzione di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica la sanzione pari al 80%.

**Art. 177- Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi
non incidenti sulla determinazione dell'imposta.**

Criteria di graduazione.

1. Nei casi in cui la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione da € 51,64 a € 258,23.

2. Se la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a € 51,64 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari a € 77,47 se nella compilazione della dichiarazione o della denuncia sono stati omessi, risultano incompleti o inesatti i dati relativi alla ubicazione degli immobili dichiarati o denunciati;

b) si applica la sanzione pari a € 77,47 se nella compilazione della dichiarazione o della denuncia sono stati omessi, risultano incompleti o inesatti i dati relativi al contribuente.

**Art. 178- Sanzione concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti
ovvero le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari.**

Criteria di graduazione.

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 258,23.

2. Nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a € 51,64, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari a € 103,29 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dall'imposta;

b) si applica la sanzione pari a € 77,47 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti che consentono una riduzione dell'imposta;

c) si applica la sanzione pari a € 129,11 se la violazione consiste nella mancata esibizione di atti e documenti comprovanti l'appartenenza del soggetto alla categoria dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli.

3. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a € 51,64 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari a € 103,29 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti ad immobili destinati ad abitazione principale;
- b) si applica la sanzione pari a € 129,11 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti ad immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale;
- c) si applica la sanzione pari a € 129,11 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti ad immobili destinati ad abitazione principale;
- d) si applica la sanzione pari a € 129,11 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti ad immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale;

Art. 179- Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 180-Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa da € 103,29 a € 516,46.
2. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di € 154,94.
3. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di € 129,11.

Art. 181- Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte del 30% ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.
2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
 - al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
 - al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 182- Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 183- Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
2. Il tasso di interesse, di cui al comma precedente, si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17 della L. 08/05/1998, n. 146.

SANZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

Art. 184- Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni comunali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a € 103,29.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni comunali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da € 103,29 a € 516,46 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo il diritto di regresso.

SANZIONI IN MATERIA DI CANONE O DIRITTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA, L'ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE

Art. 185- Sanzioni in materia di canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque

1. Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone.
2. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 50 per cento del canone accertato.
3. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del medesimo.

Art. 186- Sanzione accessoria

Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Art. 187- Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi.

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi d'accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.

2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e televisione e simili.

3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:

del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;

di un ottavo della sanzione indicata;

della metà degli interessi liquidati.

4. La quietanza dev'essere depositata o trasmessa all'Ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Art. 188- Disposizioni per agevolare il ravvedimento

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

Art. 189- Interessi per ritardato pagamento di tributi

1. In deroga di quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati - anche agli effetti dei tributi comunali - dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

Art. 190- Interessi per mancato pagamento di sanzioni

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

Art. 191-Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 189 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA

Art. 192- Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

errore di persona;

evidente errore logico o di calcolo;

errore sul presupposto dell'imposta;

doppia imposizione;

mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibili dal Comune.

Art. 193- Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;

il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità eccetera;

pendenza del giudizio;

l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Art. 194- Procedimento

1. Le eventuali domande di annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario Responsabile del tributo, il quale provvede all'esame e alla definizione dell'istanza nel termine di trenta giorni dal suo ricevimento.

2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario Responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

3. Entro la fine di ciascun semestre il Funzionario Responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

Art. 195- Definizione agevolata dei procedimenti in corso.

1. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in via solidale, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato, ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione degli importi versati.

2. La definizione agevolata non si applica alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento del tributo.

3. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 1° aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigore della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente.

4. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

**Art. 196 - Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse
prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data**

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

SEZIONE VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 197 - Principi generali

1. Il Comune di Caggiano, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti dei contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 198 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto di accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 199 - Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'Ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 200 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
- b) il giorno ed il luogo della comparazione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 201 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparazione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, etc., che il Comune, ai fini dell'esercizio di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere dell'obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 202 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 201, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 203 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 204 - Esito negativo del contraddittorio

1. Nel caso di esito negativo del contraddittorio, con sintetico verbale redatto dal responsabile del procedimento, viene dato atto delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e delle operazioni compiute.

Art. 205 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il totale versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale nei limiti fissati dall'art. 16 del presente regolamento.

4. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per il tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale.

5. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per la quale, attualmente, si procede alla riscossione tramite ruolo, il Comune provvederà all'iscrizione nei ruoli del tributo o del maggior tributo, degli interessi, della sanzione ridotta risultanti dall'atto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente.

In caso di mancato pagamento, il contribuente perderà i benefici acquisiti.

Non è ammessa la possibilità di corrispondere le somme dovute per accertamenti relativi alla tassa Smaltimento Rifiuti nella forma rateale di cui al precedente comma 3.

Art. 206 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definitivo con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 207 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Art. 208 - Accertamenti emessi

Gli accertamenti emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora divenuti definitivi, anche se relativi ad annualità precedenti, possono essere definiti su istanza di accertamento con adesione proposta dal contribuente.


Art. 209 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 218/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Si rinvia altresì a quanto stabilito dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto
annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il



- è stato trasmesso al Ministero delle Finanze con nota prot. n. del

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....